

FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 29/05/2007 e dal C.d.A. del 29/05/2007

Art. 1 DENOMINAZIONE – FONTI ISTITUTIVE

La “ Cassa interaziendale di previdenza ed assistenza lavoratori Banec”, costituita in data 23 ottobre 1991 con lo scopo di attuare forme di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti in applicazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Aziendale stipulato in data 16 Maggio 1991 e da accordi collettivi successivi , in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 124/93 e successive modifiche ed integrazioni, assume la denominazione di “Fondo Pensione dei lavoratori Unipol Banca” di seguito denominato per brevità “Fondo Pensione”o “Fondo”.

Il Fondo Pensione conserva la forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art.36 e seguenti del codice civile ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP).

Il Fondo Pensione è costituito in virtù di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Aziendale del 16 Maggio 1991 e da accordi collettivi successivi.

Art. 2 SEDE

Il Fondo Pensione ha sede in Bologna, Piazza della Costituzione n.2, presso la sede della Unipol Banca.

Art. 3 SCOPI

Il Fondo Pensione ha lo scopo di erogare, senza fini di lucro, a favore degli iscritti, trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico definiti dalla contrattazione collettiva in vigore a favore degli iscritti di cui al successivo art.5.

Art. 3-bis REGIME DEL FONDO

Il Fondo Pensione è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 4 DURATA

La durata del Fondo è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 ISCRITTI AL FONDO

A partire da 1/1/2007 può iscriversi al Fondo Pensione il Personale della Unipol Banca, che abbia superato il periodo di prova, assunto con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di inserimento ai sensi del D.Lgs. 276/03 e successive modifiche.

Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori di cui al comma precedente, i quali abbiano aderito con conferimento tacito del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito TFR) ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett.b) del D.Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni.

I dipendenti della Unipol Banca assunti con contratto a termine possono iscriversi al Fondo al momento dell’eventuale trasformazione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro.

L’iscrizione al Fondo è libera e volontaria e deve essere effettuata con i tempi e le modalità stabilite dal “Regolamento del Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca” di seguito denominato per brevità “Regolamento”.

Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione da parte del Fondo, gli iscritti eleggono domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio.

Gli iscritti in aspettativa non retribuita nei casi previsti dai Contratti Collettivi di lavoro e dalla legge e gli iscritti per i quali si verifichi una interruzione e/o una sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione e senza maturazione del TFR, rimangono iscritti al Fondo Pensione.

Art. 6 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

Il trasferimento ed il riscatto totale della posizione individuale, di cui al successivo art.8-quater, comportano la cessazione della qualità di iscritto al Fondo.

Il Lavoratore che eserciti la facoltà di trasferimento di cui al successivo art.8-ter, perde la qualità di iscritto al Fondo.

Art. 7 CONTRIBUZIONE AL FONDO

Il finanziamento del Fondo viene attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando nelle misure e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva aziendale nel rispetto dei criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Ferme restando le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stabilite dalle fonti istitutive, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 7-bis TRASFERIMENTO DEL FONDO PENSIONE DI PROVENIENZA

Il dipendente neo assunto già iscritto ad una forma pensionistica complementare può trasferire al Fondo la posizione individuale maturata – acquisendo così presso il Fondo, oltre alla misura della contribuzione, anche la relativa anzianità ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

Art. 7-ter DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Art. 8 PRESTAZIONE PENSIONISTICA A CARICO DEL FONDO

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo Pensione si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 7 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'iscritto ha facoltà di richiedere che la prestazione sia erogata con un anticipo massimo di cinque anni, rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi ovvero in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

La prestazione pensionistica viene erogata dal Fondo sotto forma di rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile (verso un secondo beneficiario designato dall'iscritto) o non reversibile (di importo più alto se non reversibile) secondo quanto previsto dalla convenzione assicurativa sottoscritta con il gestore prescelto di cui al successivo art.11.

L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'iscritto al Fondo con lo "status" di "vecchio iscritto" (lavoratore già iscritto precedentemente al 29 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare già istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421 che non abbia mai riscattato la propria posizione individuale), può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate ai contributi e sono determinate in conformità al principio della capitalizzazione.

Tali prestazioni sono adeguate in funzione dei proventi realizzati per l'effetto dell'impiego dei contributi stessi nella convenzione sottoscritta con il gestore prescelto.

La Legge 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) e la Legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018) hanno modificato l'art. 11 del Decreto lgs.252/2005, in tema di accesso alla forma pensionistica complementare. In particolare, oltre a quanto previsto al presente articolo, l'iscritto può accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), così come dettagliato di seguito.

L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Art. 8-bis PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA O INVALIDITA'

Il Fondo Pensione potrà prevedere l'erogazione di prestazioni per i casi di premorienza o invalidità dell'Iscritto, secondo quanto stabilito dalle fonti istitutive o deliberato dall'assemblea ordinaria degli iscritti su proposta del Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo è autorizzato a definire e a regolamentare le relative convenzioni che verranno stipulate con imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/05 e che saranno alimentate con le relative specifiche contribuzioni.

Art. 8-ter PORTABILITA' DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

Gli accordi aziendali prevedono, in tal caso, che l'iscritto abbia diritto al versamento del solo TFR maturando alla nuova forma pensionistica da lui prescelta, con esclusione del contributo a carico dell'Azienda e con contestuale cessazione delle garanzie assicurative accessorie al Fondo di cui al precedente art.8-bis.

Art. 8-quater TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Anche prima del periodo minimo di permanenza di cui al comma 1 dell'art.8-ter , l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 8, comma 3;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto - come previsto dagli accordi aziendali - nel caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica a carico del Fondo di cui all'art.8;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è

riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di trasferimento o di riscatto.

Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 9 TRASPARENZA

Il "Fondo Pensione" invierà annualmente a ciascun Iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- andamento finanziario e gestionale del Fondo;
- totale dei versamenti effettuati;
- valorizzazione degli stessi alla data dell'estratto conto.

La predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti sarà effettuata in conformità alle indicazioni fornite dalla COVIP ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.252/05 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 ENTRATE DEL FONDO

Le entrate del Fondo Pensione, destinate a realizzare le finalità associative, sono costituite da:

- 1) i contributi versati dal datore di lavoro e dagli iscritti;
- 2) eventuali contributi volontari;
- 3) gli importi trasferiti al Fondo relativi alle posizioni pensionistiche maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
- 4) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrative;
- 5) ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o titolare.

Art. 11 GESTIONE DELLE RISORSE

Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche, il "Fondo Pensione" utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di polizze assicurative (relative al Ramo I dell'art.2, comma 1, del D.Lgs 209/05) con Imprese assicurative di cui all'Art. 2 del D.Lgs. 209/05.

Art. 12 SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione del Fondo Pensione, deliberate dal C.d.A., sono a carico della Unipol Banca.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il C.d.A. predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 14 ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo Pensione:

- l'Assemblea degli Iscritti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Responsabile del Fondo;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 15 ASSEMBLEA

L'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti, è l'organo deliberativo del Fondo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea:

- approva gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- delibera sulla dichiarazione di responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro revoca;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento del Fondo;
- delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dagli Amministratori nonché su quant'altro ad essa demandato per legge.

Art. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da effettuare a ciascun iscritto, tramite qualunque mezzo e/o strumento informatico comportante certezza di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea in sede straordinaria è convocata con le modalità di cui al comma precedente, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati, purchè nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 17 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di presenti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti.

Gli iscritti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati non Consiglieri o Revisori; i relativi documenti devono essere conservati dal C.d.A.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare, in Assemblea, più di cinque iscritti.

Per modificare l'atto costitutivo del Fondo o il suo Statuto, l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 28.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 29.

Art. 17-bis VOTO PER CORRISPONDENZA

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria concernenti la modifica dello statuto e lo scioglimento del Fondo, il voto può essere espresso per corrispondenza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea a cui deve essere allegata la scheda di voto, deve contenere:

- l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione del Fondo Pensione, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dall'iscritto ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

La scheda di voto deve pervenire in busta chiusa presso la sede del Fondo indirizzata al Presidente dell'assemblea entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso rimane segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza del Fondo Pensione almeno il giorno precedente l'assemblea.

La data di arrivo è attestata sulle schede dal soggetto incaricato della ricezione dal Presidente del Fondo.

Il Presidente del Fondo custodisce le schede di voto fino all'inizio dei lavori assembleari.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizioni o in busta aperta, non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto in assemblea.

Art. 18 VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 19 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri.

In attuazione del principio di pariteticità: metà degli amministratori sono designati dalla UNIPOL BANCA, in rappresentanza dei datori di lavoro, l'altra metà viene eletta dall'Assemblea degli associati.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Nessuno compenso è dovuto agli Amministratori.

I membri del C.d.A. hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli iscritti.

I membri del C.d.A. devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni della normativa vigente pro-tempore.

Art. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario scegliendoli tra i suoi membri;
- nomina il Responsabile del Fondo;
- convoca l'Assemblea degli iscritti;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti, abilitati alla gestione delle risorse del Fondo dalla legislazione vigente pro-tempore;
- definisce l'organizzazione del Fondo;
- cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli Iscritti;
- cura la gestione del Fondo e delibera in sede di approvazione del bilancio preventivo l'ammontare delle spese di gestione e di funzionamento del Fondo;
- predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio preventivo e consuntivo;
- predispose il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo in conformità alle delibere adottate dalla commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- delibera le modifiche del Regolamento;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Art. 21 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più amministratori nominati dalla UNIPOL BANCA, questa provvede alla sostituzione.

Qualora, durante il mandato, venga a mancare uno degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con il sistema della cooptazione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente convoca l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 23 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.Lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni agli Amministratori si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Presidente del Fondo.

In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'art 22 del presente Statuto.

Art. 24 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal C.d.A. fra gli Amministratori rappresentanti la UNIPOL BANCA; egli ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.

Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

Il Presidente, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Vicepresidente sostituisce, in caso di impedimento, il Presidente.

La firma sociale spetta congiuntamente al Presidente ed al Vicepresidente, oppure, in mancanza, ad uno di essi con un Consigliere.

Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi con un Consigliere.

Art.24-bis RESPONSABILE DEL FONDO

Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 25 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti eletti dall'Assemblea degli iscritti per metà in rappresentanza dell'impresa e per l'altra metà in rappresentanza dei lavoratori iscritti al Fondo.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compreso il controllo contabile ex art. 2409-bis del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.5,comma 8, del D.Lgs 252/05 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori si applica l'art. 2407 del Codice civile.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti.

La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta.

I Revisori dovranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Delegati.

I membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente pro-tempore.

I Revisori hanno l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.
Nessun compenso è dovuto ai Revisori.

Art. 26 ANTICIPAZIONI

L'iscritto può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel Regolamento.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno comunque mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 27 CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto sono deferite, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri.

Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato d'accordo dai primi due arbitri, e - in caso di mancato accordo - dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità.

Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

Le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.

Art. 28 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati anche in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito di eventuali variazioni della Legge o della normativa secondaria di attuazione, nonché di richieste della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tali modifiche vengono comunicate all'Assemblea ordinaria alla prima adunanza successiva alle modifiche stesse.

Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere trasmesse, a cura del Presidente del Fondo, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art. 29 SCIoglimento DEL FONDO

Il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria oltre che per eventuali cause derivanti da future disposizioni di legge.

La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti, anche in seconda convocazione.

La delibera che determina lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri della liquidazione.

In caso di scioglimento del Fondo, si provvederà all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:

- trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
- riscatto della posizione individuale.

Art. 30 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed agli accordi collettivi di lavoro.